DOTT. GIUSEPPE SALICE
NOTAIO IN PORDENONE

N. 230777 di rep. N. 19443 di fasc.

ATTO COSTITUTIVO
della "A.S. CARDUCCI" con sede in Pordenone.
Repubblica Italiana

Registrato a PORDENONE
addì 13-12-1984
al N. 7836 Mod. I
L. 50.000

L'undici dicembre millenovecentottantaquattro, 11.12.1984, in Pordenone, nel mio studio in piazza E.Ellero dei Mille 2.
Davanti a me dott. Giuseppe Salice, notaio in Pordenone, collegio di Pordenone, senza l'assistenza dei testimoni avendovi rinunciato tra loro d'accordo e col mio consenso i comparenti, che hanno i requisiti di legge, sono comparsi i signori:
- CAFUERI PIETRO, impiegato, nato il 12 luglio 1946 a Francavilla Fontana (Brindisi) e residente in Pordenone, via Giorgione 15, (CFR PTR 46L12 D761L);
- CAFUERI ITALO, rappresentante di commercio, nato il 14 gennaio 1949 a Surbo (Lecce) e residente in Pordenone, via B. Stringher 6, (CFR TLI 49A14 L011N);
- ZILLE FLAVIO, perito agrario, nato il 23 aprile 1965 a Porcia ed ivi residente in via Campagna 14,
(ZLL FLV 65D23 G886W),
comparenti cittadini italiani, fiscalmente domiciliati nel luogo di residenza, come essi mi dichiarano, della cui identità personale sono certo.

P r e m e t t o n o

i comparsi:
- che nel mese di gennaio 1980 è stata costituita di fatto un'associazione denominata "A.S. CARDUCCI" con sede in Pordenone, via B. Stringher 6, la quale da quella data ha iniziato la sua attività e la continua tutt'ora;
- che si rende ora necessario regolarizzare la costituzione per dare veste giuridica all'associazione stessa.
Ciò premesso, i comparsi, agenti in proprio e quale comitato promotore di altre persone, che hanno già dato la loro adesione all'associazione che con il presente atto s'intende costituire, hanno richiesto il mio ministero per stipulare quanto segue:
1) E' costituita un'associazione ai sensi degli art. 36 e seguenti del c.c., sotto la denominazione "A.S. CARDUCCI" con sede in Pordenone, via via B. Stringher 6.
2) Le norme che regolano l'ammissione dei soci, l'elezione delle cariche sociali, i poteri conferiti agli amministratori, le norme per l'amministrazione del patrimonio e tutto quanto concerne l'attività associativa, sono contenute nel seguente testo di

S T A T U T O
della "A.S. CARDUCCI" con sede in Pordenone.

COSTITUZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1 - E' costituita con sede in Pordenone, via. Stringher 6, un'associazione denominata "A.S. CARDUCCI".
Art. 2 - L'associazione, che non persegue fini politici e di lucro, ha lo scopo di promuovere attività, particolarmente nel settore delle marce podistiche, ricreative e culturali.

230777/2

Art. 3 - L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

SOCI

Art. 4 - I soci si distinguono in:

a) soci fondatori;

b) soci ordinari;

c) soci sostenitori.

Art. 5 - I soci sono tenuti al pagamento di una tassa di iscrizione annua la cui misura viene stabilita dall'assemblea generale su proposta del consiglio direttivo. La qualità di socio si acquista su domanda dell'interessato accolta dal consiglio direttivo; essa implica l'accettazione incondizionata del presente statuto e dei regolamenti interni dell'associazione.

Qualora il socio non abbia rassegnato le dimissioni entro il 31 ottobre, si intende tacitamente impegnato al versamento della quota sociale per l'anno successivo.

Art. 6 - La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni;

b) per provvedimento del consiglio direttivo, qualora il socio abbia svolto opera contraria ai fini dell'associazione o abbia compiuto atti contro l'onore e il decoro della stessa;

c) per morosità.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7 - Sono organi dell'associazione:

a) l'assemblea generale;

b) il consiglio direttivo che comprende:

- il presidente;
- il vice-presidente;
- il segretario-tesoriere;
- cinque consiglieri.

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 8 - L'assemblea generale delibera su ogni questione ed argomento riguardante l'attività sociale. L'assemblea generale può essere ordinaria o straordinaria ed alla stessa hanno diritto di partecipare con diritto di voto i soci fondatori ed ordinari iscritti da almeno sei mesi compiuti ed in regola con il pagamento dei canoni.

Art. 9 - L'assemblea generale dei soci deve essere convocata dal consiglio direttivo una volta l'anno entro il mese di dicembre per:

1) discutere ed approvare la relazione annuale nonchè i bilanci consuntivi e preventivi;

2) determinare la misura della tassa d'iscrizione;

3) eleggere i membri del consiglio direttivo;

4) eventuali modifiche di statuto;

5) eventuali altri argomenti posti all'ordine del giorno;

6) calendario marce per l'anno successivo.

Art. 10 - L'assemblea generale straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno, su richiesta del presidente o vice-presidente o su

richiesta di almeno un terzo dei soci (fondatori od ordinari).
Art. 11 - La data, il luogo e l'ora di convocazione saranno portati a conoscenza di tutti i soci con un preavviso di almeno otto giorni.
L'assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione (mezz'ora dopo la prima) qualunque sia il numero dei soci presenti.
L'assemblea elegge nel suo seno il proprio presidente, il segretario e due scrutatori. Le votazioni si fanno per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 12 - Il consiglio direttivo, eletto dall'assemblea generale, è composto da soci fondatori ed ordinari che durano in carica un anno e sono rieleggibili. Il consiglio direttivo nomina entro otto giorni dall'elezione nell'ambito dei suoi componenti il presidente, il vice-presidente, il segretario, l'economo-tesoriere e cinque consiglieri.
Il consiglio direttivo è investito di ogni più ampio potere per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che, in base al presente statuto, non siano riservati all'assemblea generale. Esso è inoltre l'organo al quale è demandato il potere di infliggere le sanzioni disciplinari di cui all'art. 18.
Art. 13 - Il consiglio direttivo viene convocato ogni qualvolta lo ritenga opportuno la maggioranza dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono presente a maggioranza di voti e devono essere presenti la metà più uno dei consiglieri. In caso di parità prevale il voto del presidente.
IL PRESIDENTE
Art. 14 - Il presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, il vice-presidente, ha la rappresentanza dell'associazione.
Al presidente è pure attribuito il potere di incassare somme per qualunque motivo dovute da istituti di credito, enti pubblici statali e non e da privati, rilasciando quietanza liberatoria.
Presiede il consiglio direttivo, convoca le assemblee ordinarie e straordinarie, cura e controlla l'attuazione delle relative deliberazioni.
IL SEGRETARIO
Art. 15 - Il segretario cura l'ordinaria amministrazione dell'associazione e la tenuta dei verbali e libri contabili previsti dal presente statuto. L'economo-tesoriere risponde dell'amministrazione contabile.
SANZIONI DISCIPLINARI
Art. 16 - Nel caso di infrazione da parte dei soci alle regole sancite dal presente statuto e ai regolamenti interni, di insofferenza alle comuni regole dell'educazione e del reciproco rispetto, possono essere inflitte dal consiglio direttivo le seguenti sanzioni:
a) ammonizione verbale;
b) radiazioni dall'associazione.

23077/4

BILANCI - PATRIMONIO

Art. 17 - L'esercizio economico e finanziario va dal 1^ gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

a) dalle quote individuali di associazione e dalle tasse d'iscrizione;

b) dai proventi delle manifestazioni organizzate dall'associazione e dalle gestioni interne della stessa;

c) da qualsiasi altra somma proveniente da donazioni, lasciti, elargizioni ed in genere da atti di liberalità, sia da privati che da enti pubblici e privati.

Art. 18 - La segreteria è obbligata alla tenuta ed alla conservazione di:

a) registro dei soci con elenco aggiornato delle cariche sociali;

b) giornale di cassa;

c) bilancio preventivo e consuntivo;

d) registro verbali (consiglio, assemblee).

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 19 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia di associazioni civili.

3) A comporre il primo consiglio direttivo, che durerà in carica un anno, vengono dai comparsi eletti i signori: CAFUERI ITALO, presidente, CAFUERI PIETRO, vice-presidente, ZILLE SONIA, nata il 20 luglio 1967 a Porcia ed ivi residente in via Campagna 14, (ZLL SNO 67L60 G886P), segretaria-tesoriere, ZILLE FLAVIO, TERREZZA AMEDEO, nato il 23 maggio 1938 a Genzano di Roma (Roma) e residente in Fiume Veneto, via Ricchieri 53, (TRR MDA 38E23 D972X), LIUT NATALE, nato il 26 settembre 1939 ad Azzano Decimo e residente in Porcia, via Mamaluch 12, (LTI NTL 39P26 A530D), BORTOLUSSI GIUSEPPE, nato il 12 settembre 1936 a Sacile e residente in Brugnera, via Santa Margherita 35 (BRT GPP 36P12 H557R) e MAROCCI ORIO, nato il 30 ottobre 1946 ad Alfonsine (Ravenna) e residente in Cordenons, via Pal Piccolo 12, (MRC ROI 46R30 A191I), consiglieri.

4) Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.

Questo atto, scritto da persona di mia fiducia da me diretta su di due mezzi fogli per quattro facciate, viene da me letto ai comparsi, che l'approvano e confermano e con me lo sottoscrivono qui in fine ed a margine del primo mezzo foglio.

Cafueri Pietro Italo Cafueri

Flavio Zille

Giuseppe Felice notaio

E' copia, stesa su 4 facciate conforme all'originale nei miei atti, che rilascio [illegible] dalle [illegible] del previsto dall'art. 5 della tabella allegato "B" al D.P.R. 26-10-1972 N. 642.

Pordenone, 8 FEB. 1985

Giuseppe Felice notaio